

I Codici LEGIS

CODICE PENALE E DI  
PROCEDURA PENALE  
E LEGGI COMPLEMENTARI

*A cura di* Dino de Paolis

**LEGIS**  
GIURIDICA

## **DINO DE PAOLIS**

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista, dal 1994 curatore delle raccolte normative del Bollettino di Legislazione Tecnica, autore di innumerevoli pubblicazioni giuridiche nonché docente in corsi di formazione professionale di rilevanza nazionale.

*I dati normativi e le relative note di sostituzione e di modifica, la revisione, l'aggiornamento e gli indici sono a cura di:*

## **LUIGI TRAMONTANO**

Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione forense.

*Le note procedurali al Codice penale sono a cura di:*

## **LORENZO CATTELAN**

Dirigente di II fascia del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, già Funzionario Giudiziario nonché abilitato all'esercizio della professione forense, è autore di numerose pubblicazioni monografiche, opere collettanee e curatore dell'aggiornamento di manuali specialistici.

*Impaginazione*

## **CATERINA CENCI**

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**

00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2024

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

---

Finito di stampare nel mese di settembre 2024 da

Quintily s.p.a. - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma

---

Servizio Clienti:

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

[servizio.clienti@legislazionetecnica.it](mailto:servizio.clienti@legislazionetecnica.it)

[www.legisgiuridica.it](http://www.legisgiuridica.it)

L'opera è frutto di un'accurata attività di analisi, coordinamento e riproduzione della normativa, costantemente e scrupolosamente verificata in base a tutti gli aggiornamenti tempo per tempo intervenuti. La vastità e complessità dei contenuti impedisce tuttavia di garantire l'assoluta assenza di episodici e involontari errori, omissioni o refusi di stampa. Il lettore utilizza pertanto l'opera sotto la sua sola responsabilità, escludendo qualsiasi pretesa risarcitoria verso editore e autori. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

## PRESENTAZIONE

L'opera è destinata a costituire un insostituibile e solido sussidio a servizio di magistrati, avvocati e studiosi, sia per la completezza che per il puntuale aggiornamento dei dati normativi sostanziali, procedurali e complementari che regolamentano i complessi e variegati aspetti del mondo giudiziario, universitario e concorsuale.

La complessità strutturale del nostro ordinamento giuridico rende non agile e non sempre coerente la lettura dei relativi testi, nel loro continuo e disomogeneo avvicinarsi e moltiplicarsi.

Pertanto, solo la loro ordinata catalogazione è in grado di consentirne la razionale interpretazione e applicazione.

Il codice è suddiviso in quattro parti rispettivamente dedicate alla *disciplina normativa fondamentale nazionale e sovranazionale*, al *codice penale*, al *codice di procedura penale* e alle *leggi penali complementari*, ovvero una selezione mirata delle disposizioni di maggiore interesse e utilizzo per l'operatore del diritto penale.

Gli articoli del libro secondo e terzo del codice penale che disciplinano i singoli delitti e le singole contravvenzioni sono corredati da note procedurali e note in multivigenza per comprenderne gli aspetti applicativi nel quadro della loro evoluzione storica.

I numeri dei paragrafi delle norme fondamentali e delle leggi complementari riportati in testa alle pagine delle parti I e IV sono indicati su sfondo grigio per meglio distinguerli da quelli corrispondenti agli articoli del codice penale e del codice di procedura penale.

Chiudono il volume l'indice cronologico, l'indice analitico del codice penale e del codice di procedura penale.

### AGGIORNAMENTO DELL'OPERA

Il testo è aggiornato alle più recenti novità normative, tra cui ricordiamo: la L. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. "*Legge Nordio*"); la L. 8 agosto 2024, n. 120 (conv. D.L. 29 giugno 2024, n. 89, modifica del procedimento in Cassazione); la L. 8 agosto 2024, n. 112 (conv. D.L. 4 luglio 2024, n. 92, c.d. "*Decreto carceri*"); la L. 28 giugno 2024, n. 90 (cybersicurezza nazionale e reati informatici); il D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. "*Correttivo Cartabia*").

Questa edizione include l'accesso al libro digitale interattivo ("*SMARTBOOK*"), con **aggiornamento online delle norme in tempo reale e in multivigenza**, i testi della giurisprudenza citata e la possibilità di eseguire **stampe nonché ricerche** nel volume e nella banca dati delle relative norme.

Il servizio è accessibile collegandosi all'indirizzo <https://legis.xligo.com> ed inserendo il codice riportato nella seconda pagina di copertina dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali (chi non ne fosse in possesso dovrà preventivamente effettuare la registrazione gratuita al sito).



# INDICE SOMMARIO

## PARTE I DISCIPLINA FONDAMENTALE (INTERNA E SOVRANAZIONALE)

### SEZIONE I – COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REATI MINISTERIALI E IMMUNITÀ PARLAMENTARE

- 1 Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore l'1 gennaio 1948. ... 5
- 2 L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (estratto). .... 21
- 3 L. 5 giugno 1989, n. 219. Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (estratto). .... 22
- 4 L. 20 giugno 2003, n. 140. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. .... 23

### SEZIONE II – NORMATIVA DI RILIEVO INTERNAZIONALE E SUO RECEPIMENTO

- 5 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite a New York, il 10 dicembre 1948. .... 29
- 6 Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni unite a New York, il 16 dicembre 1966, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881 ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978. .... 31
- 7 Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato in Italia dalla L. 9 novembre 2012, n. 195. .... 40
- 8 L. 25 marzo 1985, n. 107. Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973. .... 45
- 9 L. 26 novembre 1985, n. 718. Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979. .... 46
- 10 L. 3 luglio 1989, n. 257. Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali. .... 49
- 11 Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione, adottata dalla Assemblea generale il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003. .... 51
- 12 L. 26 novembre 2007, n. 230. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (estratto). .... 73
- 13 L. 3 agosto 2009, n. 116. Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (estratto). .... 76
- 14 L. 30 giugno 2009, n. 85. Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. .... 77
- 15 L. 20 dicembre 2012, n. 237. Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. .... 84

## SEZIONE III – NORMATIVA DI RILIEVO EUROPEO E SUO RECEPIMENTO

16	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (versione consolidata) (Roma 4 novembre 1950). .....	91
17	Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Parigi, 20 marzo 1952). .....	98
18	Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione (Strasburgo, 16 settembre 1963). .....	99
19	Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo con L. 9 aprile 1990, n. 98 ed entrato in vigore per l'Italia il 1° febbraio 1992. ....	100
20	Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 2000). .....	101
21	Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze (Vilnius, 3 maggio 2002). .....	102
22	Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con L. 1° ottobre 2012, n. 172. ....	103
23	Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (2016/C 202/02). .....	114
24	Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009 (estratto). ....	119
25	D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24. Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (estratto). .....	119
26	D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9. Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo. ....	120
27	D.Lgs. 7 agosto 2015, n. 137. Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (estratto). .....	124
28	Dir. 9 marzo 2016, n. 343, del Parlamento europeo e del Consiglio del sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. ....	125
29	D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161. Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. ....	127
30	Dir. UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 n. 41, relativa all'ordine europeo di indagine penale. ....	134
31	D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 29. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali. ....	145
32	D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34. Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni. ....	147
33	D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35. Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. ....	149
34	D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. ....	154
35	D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 37. Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. ....	161
36	D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. ....	165
37	D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 73. Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. ....	169

38	D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 74. Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. ....	170
39	L. 21 luglio 2016, n. 149. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. ....	172
40	L. 28 luglio 2016, n. 153. Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. ....	177
41	D.Lgs. 5 aprile 2017, n. 52. Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. ....	179
42	D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108. Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale. ....	184
43	D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 9. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». ....	193

## PARTE II CODICE PENALE

Libro I – Dei reati in generale .....	201
Libro II – Dei delitti in particolare .....	247
Libro III – Delle contravvenzioni in particolare .....	381
Disposizioni di coordinamento e transitorie .....	399

## PARTE III CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I – Soggetti .....	407
Libro II – Atti .....	433
Libro III – Prove .....	457
Libro IV – Misure cautelari .....	479
Libro V – Indagini preliminari e udienza preliminare .....	505
Libro VI – Procedimenti speciali .....	551
Libro VII – Giudizio .....	565
Libro VIII – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica .....	583
Libro IX – Impugnazioni .....	589
Libro X – Esecuzione .....	611
Libro XI – Rapporti giurisdizionali con autorità straniere .....	627
Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie .....	645
Regolamento di esecuzione .....	693

## PARTE IV LEGGI COMPLEMENTARI

### AMBIENTE (REATI IN MATERIA DI)

1	D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (estratto). ....	699
---	--	-----

### AMNISTIA E INDULTO

2	D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. Concessione di amnistia. ....	827
3	D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394. Concessione di indulto. ....	830

- 4 D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23. Concessione di amnistia per reati tributari. .... 830  
 5 L. 1 agosto 2003, n. 207. Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni. .... 831  
 6 L. 31 luglio 2006, n. 241. Concessione di indulto. .... 832

## ANIMALI DA COMPAGNIA (TRAFFICO E INTRODUZIONE ILLECITI DI)

- 7 L. 4 novembre 2010, n. 201. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. .... 835

## ARMI

- 8 L. 4 marzo 1958, n. 100. Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. .... 837  
 9 L. 2 ottobre 1967, n. 895. Disposizioni per il controllo delle armi. .... 837  
 10 L. 23 dicembre 1974, n. 694. Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili. .... 838  
 11 L. 18 aprile 1975, n. 110. Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. .... 839  
 12 L. 25 marzo 1986, n. 85. Norme in materia di armi per uso sportivo. .... 852  
 13 L. 21 febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati. .... 853  
 14 L. 9 luglio 1990, n. 185. Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. .... 854  
 15 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527. Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. .... 868  
 16 L. 18 novembre 1995, n. 496. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. .... 870  
 17 L. 29 ottobre 1997, n. 374. Norme per la messa al bando delle mine antipersona. .... 873  
 18 L. 20 dicembre 2000, n. 420. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991. 874  
 19 D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8. Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. .... 875  
 20 D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204. Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. .... 879  
 21 L. 14 giugno 2011, n. 95. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. .... 880

## BANCA E CREDITO (REATI IN MATERIA DI)

- 22 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (estratto). .. 883

## CASELLARIO GIUDIZIALE

- 23 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A). .... 915

## CIRCOLAZIONE STRADALE (REATI IN MATERIA DI)

- 24 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada (estratto). .... 933

## COLLABORATORI E TESTIMONI DI GIUSTIZIA

- 25 D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82. Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (estratto). .... 953

- 26 D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119. Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. .... 963
- 27 L. 11 gennaio 2018, n. 6. Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. .... 966

## CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE

- 28 L. 16 marzo 2006, n. 146. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. .... 973

## CYBERBULLISMO

- 29 L. 29 maggio 2017, n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. .... 979

## DEPENALIZZAZIONE

- 30 L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale (estratto). .... 983
- 31 L. 25 giugno 1999, n. 205. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario (estratto). .... 1001
- 32 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205 (estratto). .... 1006
- 33 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. .... 1011
- 34 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. .... 1014

## DOPING (LOTTA CONTRO IL)

- 35 L. 26 ottobre 1971, n. 1099. Tutela sanitaria delle attività sportive (estratto). .... 1019
- 36 L. 14 dicembre 2000, n. 376. Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping. .... 1019

## EDILIZIA E URBANISTICA (REATI IN MATERIA DI)

- 37 L. 28 febbraio 1985, n. 47. Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie (estratto). .... 1023
- 38 L. 23 dicembre 1994, n. 724. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (estratto). .... 1032
- 39 L. 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (estratto). .... 1035
- 40 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) (estratto). .... 1037
- 41 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (estratto). .... 1069
- 42 D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191. Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (estratto). .... 1074

## EQUA RIPARAZIONE

- 43 L. 24 marzo 2001, n. 89. Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile. .... 1077
- 44 D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 204. Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato. .... 1082

## EUROJUST

- 45 D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 182. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio. .... 1085

## FALLIMENTO, CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA (REATI IN MATERIA DI)

- 46 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa (estratto). ..... 1089
- 47 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (estratto). ..... 1093

## GENOCIDIO

- 48 L. 9 ottobre 1967, n. 962. Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. .... 1099

## GIUDICE DI PACE

- 49 L. 24 novembre 1999, n. 468. Modifiche alla L. 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (estratto). ..... 1101
- 50 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468. .... 1104
- 51 D.M. 26 marzo 2001. Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. .... 1116
- 52 D.M. 6 aprile 2001, n. 204. Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. .... 1117

## GIUSTIZIA RIPARATIVA

- 53 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (estratto). .... 1121

## IMPOSTE (REATI IN MATERIA DI)

- 54 D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in L. 4 agosto 1990, n. 227. Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori. .... 1129
- 55 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205. .... 1137
- 56 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128. Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (estratto). .... 1145

## INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (REATI IN MATERIA DI)

- 57 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (estratto). .... 1151

## MAFIA

- 58 L. 3 agosto 1988, n. 327. Norme in materia di misure di prevenzione personali (estratto). .... 1161
- 59 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203. Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (estratto). .... 1161
- 60 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. .... 1167

## MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

- 61 L. 22 aprile 2005, n. 69. Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. .... 1229

## MERCENARI

- 62 L. 12 maggio 1995, n. 210. Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 ..... 1243

## MINORENNI

- 63 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in L. 27 maggio 1935, n. 835. Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. .... 1247
- 64 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. .... 1254
- 65 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. .... 1263
- 66 D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in L. 13 novembre 2023, n. 159. Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale (estratto). .... 1266

## NOTIFICAZIONI E PROCESSO TELEMATICO

- 67 L. 20 novembre 1982, n. 890. Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. .... 1273
- 68 L. 7 giugno 1993, n. 183. Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali. .... 1277
- 69 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale (estratto). .... 1277
- 70 D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in L. 22 febbraio 2010, n. 24. Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (estratto). .... 1286
- 71 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. .... 1289
- 72 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (estratto). .... 1297

## ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

- 73 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario (estratto). .... 1301
- 74 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Guarentigie della magistratura (estratto). .... 1319
- 75 D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106. Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150. .... 1321
- 76 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155. Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (estratto). .... 1324
- 77 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (estratto). .... 1326
- 78 D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116. Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. .... 1332
- 79 L. 17 giugno 2022, n. 71. Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonchè disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (estratto). .... 1349

## ORDINAMENTO PENITENZIARIO

- 80 L. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. .... 1359

81	D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. ....	1399
82	D.M. 7 febbraio 2006, n. 144. Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia. ....	1434
83	L. 26 novembre 2010, n. 199. Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi. ....	1437
84	D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorrenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103. ....	1438

## ORDINE PUBBLICO

85	L. 22 maggio 1975, n. 152. Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (estratto). ....	1445
86	L. 8 agosto 1977, n. 533. Disposizioni in materia di ordine pubblico. ....	1446
87	D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (estratto). ....	1447
88	L. 29 maggio 1982, n. 304. Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale. ....	1449
89	L. 18 febbraio 1987, n. 34. Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo. ....	1452
90	L. 13 dicembre 1989, n. 401. Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. ....	1453
91	D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in l. 25 giugno 1993, n. 205. Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. ....	1459
92	D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in L. 4 aprile 2007, n. 41. Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive (estratto). ....	1461
93	D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. ....	1464
94	D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1° dicembre 2018, n. 132. Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (estratto). ....	1471

## PERSONE GIURIDICHE (RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE)

95	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300. ....	1477
96	D.M. 26 giugno 2003, n. 201. Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ....	1495

## PROSTITUZIONE

97	L. 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. ....	1499
----	---	------

## PUBBLICA SICUREZZA

98	R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (estratto). ....	1501
99	D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123. Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (estratto). ....	1525
100	D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 1. Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (estratto). ....	1526

## RICICLAGGIO

- 101 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. .... 1527

## RIFORMA CARTABIA (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)

- 102 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (estratto). .... 1581

## SOCIETÀ (REATI IN MATERIA DI)

- 103 R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del codice civile (estratto). .... 1589  
 104 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE (estratto). .... 1593

## SPESE DI GIUSTIZIA E PATROCINIO A CARICO DELLO STATO

- 105 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A). .... 1599

## STAMPA (REATI IN MATERIA DI)

- 106 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561. Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni. .... 1649  
 107 L. 8 febbraio 1948, n. 47. Disposizioni sulla stampa. .... 1649  
 108 L. 21 febbraio 2024, n. 15. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (estratto). .... 1652

## STRANIERI

- 109 D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in L. 28 febbraio 1990, n. 39. Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (estratto). .... 1655  
 110 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. .... 1657  
 111 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. .... 1727  
 112 L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (estratto). 1760  
 113 D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito in L. 9 ottobre 2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari. .... 1761  
 114 D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85. Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario. .... 1764  
 115 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. .... 1767  
 116 D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. .... 1777  
 117 D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. .... 1796  
 118 L. 7 aprile 2017, n. 47. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (estratto). .... 1811  
 119 D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50. Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (estratto). .... 1813

## STUPEFACENTI

- 120 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. .... 1817

## TERMINI PROCESSUALI

- 121 D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 437. Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari. .... 1871
- 122 L. 7 ottobre 1969, n. 742. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. .... 1871

## TERRORISMO INTERNAZIONALE

- 123 D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155. Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (estratto). .... 1873
- 124 D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43. Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonchè proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (estratto). .... 1878

## UFFICIO PER IL PROCESSO

- 125 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151. Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. .... 1881

## USURA E CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- 126 L. 7 marzo 1996, n. 108. Disposizioni in materia di usura (estratto). .... 1887
- 127 L. 23 febbraio 1999, n. 44. Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. .... 1888
- 128 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24. Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. .... 1895
- 129 L. 27 gennaio 2012, n. 3. Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento (estratto). .... 1895

## VIOLENZA DI GENERE E MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE

- 130 L. 9 gennaio 2006, n. 7. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. .... 1909
- 131 L. 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (estratto). .... 1910
- 132 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (estratto). .... 1914

- Indice cronologico ..... 1919
- Indice analitico c.p. .... 1927
- Indice analitico c.p.p. .... 1963



# LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



nibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V., anche, art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 304.

**310. Tempo di guerra.** Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra [c.p.m.g. 3] è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

**311. Circostanza diminvente: lieve entità del fatto.** Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

**312. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.** Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo<sup>1</sup>.

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

## NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. monocratico

**arresto:** obbligatorio

**fermo:** non consentito

**custodia cautelare in carcere:** non consentita

**altre misure cautelari personali:** consentite

**procedibilità:** d'ufficio

**313. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.** Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, [273, 274]<sup>1</sup>, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia [c.p.p. 343, 344].

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248,

249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia<sup>2</sup>.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Articoli dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale 28 giugno 1985, n. 193.

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1969, n. 15, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla Corte stessa.

<sup>3</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317.

## TITOLO II

### DEI DELITTI CONTRO

#### LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### CAPO I

#### DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Si veda la legge 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

**314. Peculato.** Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [317-bis, 323-bis]<sup>1</sup>.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

## NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. collegiale

**arresto:** facoltativo (primo comma); non consentito (secondo comma)

**fermo:** consentito (primo comma); non consentito (secondo comma)

**custodia cautelare in carcere:** consentita (primo comma); non consentita (secondo comma)

**altre misure cautelari personali:** consentite (primo comma); v. per il secondo comma l'art. 289 comma 2 c.p.p.

**procedibilità:** d'ufficio

**314-bis. Indebita destinazione di denaro o cose mobili.** Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 9, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito in L. 8 agosto 2024, n. 112.

## NOTE PROCEDURALI

**Competenza:** Tribunale collegiale

**Arresto:** non consentito (primo comma); consentito (secondo comma)

**Fermo:** non consentito

**Custodia cautelare in carcere:** non consentita

**Altre misure cautelari personali:** v. l'art. 289, co. 2, c.p.p. (sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio o ufficio) e art. 289-bis c.p.p.

**Procedibilità:** d'ufficio

### 315. Malversazione a danno di privati. [...]¹.

<sup>1</sup> Articolo abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

### 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [323-bis; c.p.p. 381, commi 2, lett. a), e 4].

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000<sup>1,2</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il testo originario disponeva: *316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.*

## NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. collegiale

**arresto:** facoltativo

**fermo:** non consentito

**custodia cautelare in carcere:** consentita

**altre misure cautelari personali:** consentite; v. artt. 289 comma 2 e 391 comma 5 c.p.p.

**procedibilità:** d'ufficio

### 316-bis. Malversazione di erogazioni pubbliche¹.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32-quater, 323-bis, 316-ter; 640-bis]².

<sup>1</sup> Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25. La versione precedente disponeva: *Malversazione a danno dello Stato.*

<sup>2</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi così modificato prima dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181, poi dall'art. 28-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25. La versione precedente la modifica del 2022 disponeva: *Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

## NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. collegiale

**arresto:** facoltativo

**fermo:** non consentito

**custodia cautelare in carcere:** non consentita

**altre misure cautelari personali:** consentite

**procedibilità:** d'ufficio

### 316-ter. Indebita percezione di erogazioni pubbliche¹.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000<sup>2</sup>.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito<sup>3,4</sup>.

<sup>1</sup> Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25. La versione precedente disponeva: *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.*

<sup>2</sup> Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 1, lett. l), L. 9 gennaio 2019, n. 3, poi dall'art. 1, D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75,

infine dall'art. 28-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.

La versione precedente la modifica del 2019 disponeva: *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La versione precedente la modifica del 2020 disponeva: *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

La versione precedente la modifica del 2022 disponeva: *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 29 settembre 2000, n. 300.

<sup>4</sup> V. art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898 di conversione del D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, nel testo modificato dall'art. 18, L. 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall'art. 29, L. 4 giugno 2010, n. 96.

## NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. collegiale

**arresto:** non consentito (1° comma primo periodo); facoltativo (1° comma secondo e terzo periodo)

**fermo:** non consentito

**custodia cautelare in carcere:** non consentita

**altre misure cautelari personali:** v. 289 comma 2 c.p.p.

**procedibilità:** d'ufficio

**317. Concussione.** Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [32-*quater*, 317-*bis*; 323-*bis*]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito prima dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, infine dall'art. 3, L. 27 maggio 2015, n. 69.

## NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. collegiale

**arresto:** facoltativo

**fermo:** consentito

**custodia cautelare in carcere:** consentita

**altre misure cautelari personali:** consentite

**procedibilità:** d'ufficio

**317-bis. Pene accessorie.** La condanna [c.p.p. 422 comma 2, 533, 605 comma 1] per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [20, 28, 31] e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-*bis*, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-*bis*, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi modificato dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, infine sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), L. 9 gennaio 2019, n. 3. La versione precedente la modifica del 2019 disponeva: *La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.*

**318. Corruzione per l'esercizio della funzione.** Il pubblico ufficiale [357] che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni [319-*ter*, 320, 321, 322 commi 1 e 3, 323-*bis*]<sup>2,3</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), L. 9 gennaio 2019, n. 3. La versione precedente disponeva: *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

<sup>2</sup> Articolo così sostituito prima dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190 e infine modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

<sup>3</sup> L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

## NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. collegiale

**arresto:** facoltativo

**fermo:** consentito

**custodia cautelare in carcere:** consentita

**altre misure cautelari personali:** consentite

**procedibilità:** d'ufficio

**319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.** Il pubblico ufficiale, che, per omettere [328] o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci

anni [32-*quater*, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322 comma 2 lett. b) e 4, 323-*bis*]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 26 aprile 1990, n. 86, poi così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

<sup>2</sup> L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

#### NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. collegiale

**arresto:** facoltativo

**fermo:** consentito

**custodia cautelare in carcere:** consentita

**altre misure cautelari personali:** consentite

**procedibilità:** d'ufficio

**319-*bis*. Circostanze aggravanti.** La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122. La versione precedente era la seguente: «319-*bis*. *Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*».

#### NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. collegiale

**arresto:** facoltativo

**fermo:** consentito

**custodia cautelare in carcere:** consentita

**altre misure cautelari personali:** consentite

**procedibilità:** d'ufficio

**319-*ter*. Corruzione in atti giudiziari.** Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni<sup>1</sup>.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442 comma 2, 533, 605 comma 1] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato, prima dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190, poi dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

<sup>2</sup> Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

#### NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. collegiale

**arresto:** facoltativo (primo comma e prima parte del secondo comma); obbligatorio (seconda parte del secondo comma)

**fermo:** consentito

**custodia cautelare in carcere:** consentita

**altre misure cautelari personali:** consentite

**procedibilità:** d'ufficio

**319-*quater*. Induzione indebita a dare o promettere utilità.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi<sup>1</sup>.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000<sup>2,3</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

#### NOTE PROCEDURALI

**competenza:** Trib. collegiale

**arresto:** facoltativo (1° comma; 2° comma seconda parte); non consentito (2° comma prima parte)

**fermo:** consentito (1° comma); non consentito (2° comma)

**custodia cautelare in carcere:** consentita (1° comma); non consentita (2° comma)

**altre misure cautelari personali:** consentite (1° comma; 2° comma seconda parte); v. art. 2892 c.p.p. (2° comma prima parte)

**procedibilità:** d'ufficio

**320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.** Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio [358]<sup>1</sup>.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [32-*quater*, 321, 323-*bis*]<sup>2,3</sup>.

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 26 aprile 1990, n. 86.

<sup>3</sup> L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

**321. Pene per il corruttore.** Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro o altra utilità<sup>1,2</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 26 aprile 1990, n. 86 e così modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181. Il testo originario disponeva: 321. *Pene per il corruttore. Le pene stabilite negli artt. 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.*

<sup>2</sup> L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.



# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



## LIBRO VI

# Procedimenti speciali

### TITOLO I GIUDIZIO ABBREVIATO

**438. Presupposti del giudizio abbreviato.** 1. L'imputato [60] può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

1-*bis*. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo<sup>1</sup>.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale [122] e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore<sup>2</sup>.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta<sup>3</sup>.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423 [441-*bis*]<sup>4</sup>.

5-*bis*. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444<sup>5</sup>.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-*bis* e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2<sup>6</sup>.

6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevanza delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti

dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice<sup>7</sup>.

6-*ter*. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-*bis*, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato<sup>1 8 9</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, L. 12 aprile 2019, n. 33. Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 20 aprile 2019 ed ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 33/2019.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. La versione precedente disponeva: 3. *La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.*

<sup>3</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, comma 41, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017).

<sup>4</sup> Comma così modificato, prima dall'art. 24, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, poi dall'art. 2, D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

La versione precedente la modifica del 2022 disponeva: 5. *L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.*

La versione precedente la modifica del 2024 disponeva: 5. *L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.*

<sup>5</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017).

<sup>6</sup> Comma così sostituito dall'art. 1, L. 12 aprile 2019, n. 33 (tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 20 aprile 2019 ed ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 33/2019). La versione precedente disponeva: 6. *In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.*

Corte cost. 23 maggio 2003, n. 169 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.

<sup>7</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 43, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017).

<sup>8</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 43, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017) e poi così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. La versione precedente disponeva: *6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.*

<sup>9</sup> Articolo così sostituito dall'art. 27, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

### 439. - 440. [...]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articoli abrogati dall'art. 28 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

**441. Svolgimento del giudizio abbreviato.** 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile [76], intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato [440], equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423 [441-bis].

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510<sup>1,2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. La versione precedente disponeva: *6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.*

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 29 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

**441-bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.** 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice

revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4<sup>1</sup>.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2<sup>2</sup>.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 2, L. 12 aprile 2019, n. 33. Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 20 aprile 2019 ed ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 33/2019.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4.

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2-octies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144.

**442. Decisione.** 1. Terminata la discussione [421, 523], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti [651 comma 2, 652 comma 2].

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza<sup>1</sup>.

2. In caso di condanna [533], la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto<sup>2,3</sup>.

2-bis. Quando nè l'imputato, nè il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione<sup>4</sup>.

3. [...]<sup>5</sup>.

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Comma aggiunto dall'art. 30, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

<sup>2</sup> Corte cost. 23 aprile 1991, n. 176 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui consente il rito anche per reati punibili con l'ergastolo, per eccesso rispetto alla legge delega.

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4. Corte cost. 18 luglio 2013, n. 210 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 1.

Successivamente il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 44, L. 23 giugno 2017, n. 103 (tali nuove disposizioni decorrono dal 3 agosto 2017) e poi dall'art. 3, L. 12 aprile 2019, n. 33. Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 20 aprile 2019 ed ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. 33/2019.

La versione precedente della modifica del 2019 disponeva: *2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.*

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 24, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

<sup>5</sup> Comma abrogato dall'art. 98, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. La versione precedente disponeva: *3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.*

<sup>6</sup> Corte cost. 31 gennaio 1992, n. 23 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevedono che il giudice possa applicare la riduzione di pena, all'esito del dibattimento, qualora ritenga ingiustificato il diniego del giudice per le indagini preliminari al rito.

Corte cost. 15 febbraio 1991, n. 81 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, a dibattimento concluso, ove ritenga ingiustificato tale dissenso, possa applicare la riduzione di pena prevista dal rito abbreviato.

**443. Limiti all'appello.** 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello [596 comma 3] contro le sentenze di proscioglimento<sup>1</sup>.

2. [...]<sup>2</sup>.

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

<sup>1</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 2 L. 20 febbraio 2006, n. 46.

Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 29 ottobre 2009, n. 274 «nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente».

<sup>2</sup> Comma abrogato dall'art. 31 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

## TITOLO II APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

**444. Applicazione della pena su richiesta.** 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato<sup>1,2</sup>.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria<sup>3</sup>.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato<sup>4</sup>.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis<sup>5,6</sup>.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta<sup>7</sup>.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esonazione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> I commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1, per effetto dell'art. 1 L. 12 giugno 2003, n. 134.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. La versione precedente disponeva: *1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.*

<sup>3</sup> Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. i), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 6 L. 27 maggio 2015, n. 69.

<sup>5</sup> Comma così sostituito dall'art. 32 L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi così modificato dall'art. 5, L. 11 gennaio 2018, n. 4 e dall'art. 25, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. La versione precedente disponeva: *2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciano nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.*

<sup>6</sup> Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 12 ottobre 1990, n. 443, limitatamente al secondo periodo, nella sua vecchia formulazione, *nella parte in cui non prevedeva che l'imputato, ammesso al rito speciale, non venisse condannato a ritorsione alla parte civile le spese processuali sostenute, salvo che il giudice ritenesse equa la compensazione totale o parziale.*

Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 26 giugno 1990, n. 313, nella sua vecchia formulazione, *nella parte in cui non prevedeva che, ai fini di cui all'art. 27 comma terzo della Costituzione, il giudice potesse rigettare la concordata richiesta delle parti, qualora la pena proposta apparisse non congrua.*

<sup>7</sup> Vedi art. 1, comma 1-bis L. 19 marzo 1990, n. 55.

<sup>8</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. d), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

**445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.** La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [535] né l'applicazione di pene accessorie [c.p. 19] e di misure di sicurezza [c.p. 215], fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter<sup>1</sup>.

1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna<sup>3</sup>.

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale<sup>4</sup>.

2. Il reato è estinto [c.p. 170], ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o

congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [c.p. 101; disp. att. 136, 137]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> I commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1, per effetto dell'art. 2, L. 12 giugno 2003, n. 134.

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. e), L. 9 gennaio 2019, n. 3. La versione precedente disponeva: *La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.*

<sup>3</sup> Comma così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. La versione precedente disponeva: *1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.*

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. e), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>5</sup> Comma così modificato dall'art. 2, L. 12 giugno 2003, n. 134.

**446. Richiesta di applicazione della pena e consenso.** 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3 e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo<sup>1</sup>.

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente [141]; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato [60, 61] è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122] e la sottoscrizione [110] è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore [disp. att. 39]<sup>2</sup>.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato<sup>3</sup>.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni [448 comma 1].

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 33 L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022. La versione precedente disponeva: *1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3 e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nei giudizi*



# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



# ORDINAMENTO PENITENZIARIO

**80 - L. 26 luglio 1975, n. 354 (suppl. ord. G.U. 9 agosto 1975, n. 212). Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.**

## TITOLO I TRATTAMENTO PENITENZIARIO

### CAPO I PRINCIPI DIRETTIVI

**1. *Trattamento e rieducazione.*** 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.

5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

**2. *Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive.*** Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di ospedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

**3. *Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati.*** Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.

**4. *Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.*** I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

**4-bis. *Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti***<sup>1</sup>. 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e

secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3 e 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati<sup>2,3,4</sup>.

1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata,

terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.<sup>2,5</sup>.

1-*bis*. I. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa<sup>6</sup>.

1-*bis*. I. I. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato<sup>6</sup>.

1-*bis*. 2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis<sup>6</sup>.

1-*ter*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinqüies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato